I paletti dettati dai giudici

IL CASO	LA SOLUZIONE
Niente rapporti con i clienti Il patto vieta al lavoratore di svolgere attività in concorrenza con quella della società di provenienza e di non intrattenere rapporti con la clientela della società.	**Il patto in questo caso rischia di essere nullo, perché non specifica la tipologia di clientela presso la quale il lavoratore non dovrà svolgere attività in concorrenza con quella della società di provenienza.**
Nessun limite temporale Il patto di non concorrenza vieta al lavoratore di svolgere attività in concorrenza con quella della società di provenienza, senza indicare il perimetro temporale del divieto.	**In questa circostanza, il patto di non concorrenza è nullo, perchè non contiene alcuna indicazione chiara in merito ai confini di vigenza del divieto.**
Compenso inadeguato Il patto vieta al lavoratore di svolgere, in tutta Europa, attività in concorrenza con quella della società di provenienza, dietro un compenso di 500 euro omnicompensivi.	**Il patto è nullo in quanto, pur indicando i confini territoriali di vigenza del divieto, prevede un compenso sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.**
Compenso al 50% della Ral Il patto di concorrenza è di durata annuale, con un vincolo territoriale esteso a tutta l'Europa. Prevede un corrispettivo pari al 50% dell'ultima retribuzione lorda annua del lavoratore.	**Il patto di non concorrenza è valido, perché c'è proporzione tra il sacrificio richiesto al lavoratore e il corrispettivo pattuito.**
Opzione di non fruire del patto Il patto di non concorrenza prevede una clausola con la quale l'azienda può decidere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, di avvalersi o meno del patto stesso.	**Secondo l'ultimo orientamento della Cassazione, il diritto di opzione nella clausola è nullo e il datore rimane vincolato al patto, anche se esprime la sua volontà prima della fine del rapporto.**